

IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace , Dott.ssa Lucia Bonvissuto , Sez. IV Civile ,all'udienza del 07.03.2016 ha pronunciato

SENTENZA

Nella causa iscritta al. N. 1827/ 2014 R.G. affari civili

TRA

Alfa e Beta entrambi ai fini del presente giudizio rappresentati dall'avvocato

E

L'ente erogatore GAMMA rappresentato dall'avvocato

CONVENUTA

E NEI CONFRONTI DI DELTA S.P. A in persona del legale rappresentante prò tempore -

CONVENUTA- contumace

OGGETTO : risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori Alfa e Beta citavano in giudizio la GAMMA S.p.a e la DELTA S.p.a. nella persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore chiedendone la condanna in solido , previo accertamento della loro responsabilità in ordine ai fatti contestati, al pagamento di € 5000.00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti.

Sul punto precisavano che in data 06.03.2013 intorno alle ore 7:20 , all'interno dell'immobile di loro proprietà sito in Terrasini , si verificava uno sbalzo di tensione (Oltre 500 v) che oltre a provocare l'interruzione della erogazione di energia elettrica nell'intera contrada causava danni agli elettrodomestici situati all'interno dell'abitazione quali : scaldacqua elettrico, impianto citofono, presa elettrica da 10/16, alimentatore e carica batteria per smatphone , camino ventilato, impianto fotovoltaico ; solo a seguito di interventi eseguiti dal personale a seguito richiesta inoltrata dagli attori, veniva ripristinato il servizio di erogazione intorno alle ore 12:00 . Poiché i detti danni erano ritenuti imputabili alle parti convenute,

veniva inoltrata richiesta di risarcimento che restava priva di riscontro e, pertanto, veniva adita l'autorità giudiziaria.

Nel corso del giudizio si costituiva GAMMA con deposito della relativa comparsa ed allegata documentazione, che contestava la fondatezza della domanda di parte attrice di cui chiedeva il rigetto, rilevando che i fatti contestati erano da imputare a particolari condizioni meteorologiche di natura eccezionale che avevano danneggiato la linea elettrica che era stata prontamente ripristinata; non si costituiva la DELTA regolarmente citata e dichiarata contumace.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata, con l'esame dei testi indotti dalle parti al cui esito veniva disposta la CTU; con provvedimento del 01.12.2015 del giudice coordinatore, il giudizio veniva riassegnato al giudicante redigente che con provvedimento del 10.12.2015 fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio, ed all'udienza appositamente fissata le parti precisavano le rispettive conclusioni come da apposite comparse conclusionali, e la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente accertata la sussistenza dei presupposti formali e processuali la domanda è ammissibile e procedibile.

Nel merito le risultanze a cui si è pervenuti a seguito dell'attività istruttoria espletata in udienza, esaminate nel loro complesso e valutate ex art. 116 c.p.c. sono ritenute sufficienti al fine di potere ritenere assolto l'onere di parte attrice ex art. 2697 c.c. a fronte del quale essa è tenuta a dimostrare i fatti posti a sostegno della propria domanda.

Sussiste la legittimazione passiva di GAMMA rilevato che l'utente, odierno attore, ha stipulato con essa il contratto di somministrazione; a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Industria, GAMMA ha assunto la titolarità e la funzione di Gestore della Rete di trasmissione nazionale ma GAMMA altro non è se non la società che, per effetto del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, ha costituito singole società operanti al fine dello svolgimento delle attività di produzione, distribuzione e di vendita ai clienti, e tra queste rientra DELTA che pur avendo una persona giuridica autonoma è sempre controllata da GAMMA con cui ha gli stessi interessi e le medesime finalità (V. sul punto "il risarcimento del danno da Black-out"); e sentenza del 29.09.2004 del Giudice di Pace di Marcianise (CE). L'identità fra società trasformata e società risultante dalla trasformata, comporta che il soggetto passivo è sempre lo stesso anche se è mutato il tipo di società o la denominazione non si è in presenza di due soggetti diversi. La Suprema Corte sostiene che "la trasformazione della società comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societario già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingue dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegue una personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto un'altra forma, né da forma ad un nuovo centro di rapporti giuridici, ma sopravvive senza perdere la identità soggettiva (Cass. Civ. 12.11.2003 n. 17066; Cass. Civ. 01.09.2003 n. 12752); GAMMA non ha provato che l'utente riceveva l'energia da altre imprese auto produttrici indipendenti da GAMMA ai sensi del combinato disposto degli art 11V c., e 4 n. 6 della legge del 6/12/1962 n. 1643.

Nel caso in esame come da documentazione in atto risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione detta anche di fornitura; con il detto contratto, secondo le disposizioni di cui all'art. 1559 c.c., una parte detta somministrante, si obbliga dietro pagamento di un prezzo a corrispondere a favore dell'altra parte, somministrato, prestazioni periodiche o continuative di cose. Tale

contratto è dunque destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi dell'utente. Il somministrante, quindi, assume l'obbligo oltre che di erogare la fornitura di garantirne la quantità concordata e di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale ed ovviamente, assume anche il rischio legato alla mancata fornitura del servizio e, pertanto in caso di inadempimento è tenuto a risponderne secondo le disposizioni' di cui all'art. 1218 c.c. tranne che non dimostri che il detto inadempimento sia riconducibile al caso fortuito o forza maggiore , determinando 'inversione dell'onere della prova. A fronte delle risultanze istruttorie risulta provato e non contestato che in data 06.03.2013 dalle ore 7.20 alle ore 12.00 la contrada di Terrasini, ove si trova ubicata l'abitazione degli attori, è stata interessata dalla interruzione del servizio di erogazione dell'energia elettrica; non risulta invece provato che tale inadempimento possa essere ricondotto al caso fortuito o forza maggiore e cioè a degli eventi imprevedibili ed inevitabili idonei ad escludere ogni responsabilità delle parti convenute ; a fronte delle dichiarazioni resi dai testi indotti dalla convenuta GAMMA, è emerso che alla data degli eventi oggetto del giudizio, la zona in questione fu interessata da forti raffiche di vento ma il teste PINCO ha dichiarata che dopo essersi recato in Contrada , constatava che la zona era priva di energia elettrica e, dopo avere precisato di non confermare di aver visto la presenza di rami abbattuti sulle linee elettriche aeree che alimentavano l'utenza nell'abitazione degli attori, ha anche precisato di avere eseguito, al fine di ripristinare l'erogazione di energia elettrica , interventi di riparazione su cavi elettrici interrati sui quali non si erano abbattuti rami di alberi (V. Verbale di. udienza del 09.04.2015) ciò a sostegno delle risultanze a cui è pervenuto il CTU , condivise e fatte proprie dal giudicante , a fronte dei quali , risulta accertato che il corto circuito che ha provocato l'aumento di tensione ed il danneggiamento degli elettrodomestici all'interno dell'abitazione degli attori è stato causato dalla rottura di un giunto di collegamento fra due cavi elettrici interrati di media tensione posti in prossimità dell'abitazione degli attori /dovendosi perciò escludere, tenuto conto che i cavi danneggiati si trovavano interrati a circa un metro di profondità , l'incidenza delle raffiche di vento e l'abbattimento degli alberi sui detti cavi, il corto circuito che ha determinato l'aumento di tensione e l'interruzione di corrente risulta riconducibile ad una errata realizzazione del giunto da parte dei tecnici di DELTA .

In ordine alla quantificazione del danno richiesto , esaminate le fatture agli atti e tenuto conto che il CTU ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti provati nel corso del giudizio ed i danni lamentati dagli attori , ai quali non può essere imputata alcuna irresponsabilità, stante che dagli accertamenti tecnici è emerso l'integrità e la conformità alla normativa vigente dell' impianto elettrico e la presenza degli elettrodomestici danneggiati all'interno dell'immobile oltre che al loro perfetto stato di mantenimento , risulta dovuta la somma richiesta di € 5000,00. Pertanto, le parti convenute sono tenute a corrispondere in solido la somma di € 5000,00 in favore degli attori a titolo di risarcimento dei danni subiti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza delle parti e si liquidano in € 1.700,00 per compenso professionale, € 120,00 per spese vive, oltre spese generali IVA e CPA . E" dovuto anche il rimborso delle spese di CTU pari. ad € 1.532,00.

P.Q.M.

'Il Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa ,definitivamente decidendo accoglie la domanda di risarcimento danni avanzata da

, per come in atti rappresentati e difesi ;

' condanna le parti convenute in solido al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni in favore degli attori.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, in solido delle patti convenute, e si liquidano fin € 1.700,00 per compenso professionale € 120,00 spese vive .oltre spese generali ,IV.A e ICPA come per legge .oltre al rimborso delle spese di CTU pari ad € 1532,29.

Palermo li 07.03.2016

OGNI GIORNO LE NOTIZIE PER L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio **SOLE 24 ORE**
scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com, tel. 0230300600.